



Decreto Dirigenziale n. 94 del 27/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO E MODIFICA SOSTANZIALE ALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DELLA DITTA HELIOS S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE ED IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI SCAFATI (SA) ALLA VIA GALILEO FERRARIS N° 19 (EX VIA DELLE INDUSTRIE).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.D. n. 211 del 21/10/2011 è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in via Galileo Ferraris n° 19 (ex via delle Industrie) nel Comune di Scafati (Sa), in testa alla ditta L'Igiene Urbana s.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- con successivi Decreti Dirigenziali n. 194 del 05/11/2012, n. 79 del 30/04/2013 e n. 81 del 06/05/2013, ne è stato autorizzato l'esercizio a seguito della realizzazione di opere di ampliamento;
- con D.D. n. 148 del 31/07/2013 l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, è stata volturata in favore della ditta Helios s.r.l. con sede legale ed impianto in via Galileo Ferraris n° 19 (ex via delle Industrie) nel Comune di Scafati (Sa), legale rappresentante sig. D'Auria Francesco;
- con D.D. n. 33 dell'11/06/2014 e n. 249 del 10/10/2014 sono state autorizzate successive modifiche non sostanziali all'impianto;
- in data 20/11/2014, prot. 0786365, la ditta Helios s.r.l. ha fatto istanza di approvazione per l'ampliamento dell'impianto e rimodulazione delle quantità stoccate e trattate;
- in data 15/12/2014, prot. 0849275, l'U.O.D. Valutazioni Ambientali e Autorità Ambientali ha comunicato che la Commissione V.I.A. - V.I. - V.A.S., nella seduta del 18/11/2014, ha escluso il progetto, della ditta Helios s.r.l., di *"ampliamento di un impianto esistente ed autorizzato di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con modifica delle quantità stoccate e trattate"*, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - in fase di esercizio sia effettuata un'indagine fonometrica sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto, tenendo conto anche della pressione sonora su eventuali ricettori sensibili limitrofi;
 - in fase di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06, per modifica impianto, si verifichi la conformità delle indagini di caratterizzazione effettuate con quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 796 del 09.06.2014 in materia di aree incluse in zone ex SIN;
- con D.D. n. 2 del 12/01/2015 la ditta Helios s.r.l. è stata autorizzata alla modifica dell'impianto per la realizzazione dell'ampliamento di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- con nota del 25/03/2015, prot. 0204726, la ditta Helios s.r.l. ha comunicato la conclusione dei lavori, autorizzati con il D.D. n. 2/2015, allegando all'uopo perizia giurata di conformità dei lavori realizzati al progetto approvato con dichiarazione di asseverazione, resa ai sensi del DPR 445/2000;
- in data 31/03/2015 l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha assunto agli atti la trasmissione del decreto n° 24 del 04/03/2015 dell'U.O.D. Valutazioni Ambientali e Autorità Ambientali di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.I. - V.A.S., espresso nella seduta del 18.11.2014, il progetto di che trattasi con le prescrizioni sopra riportate;

TENUTO CONTO che la ditta Helios ha trasmesso all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno:

- in data 06/02/2015, prot. 0085054, le risultanze delle indagini preliminari previste dal D.D. n. 796 del 09/06/2014 per le aree ricomprese nelle zone ex SIN, essendo, il sito interessato, incluso nell'ex SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno, allegando:
 - a) relazione tecnica sulle attività di indagini preliminari effettuate all'interno dell'impianto di che trattasi, ai sensi del D.D. n. 796/2014;
 - b) planimetria generale (tavola 1) con indicazione del layout di lavorazione e punti di campionamento effettuati;
 - c) planimetria generale (tavola 2) con indicazione scarichi acque reflue;
- in data 06/02/2015, prot. 0085057, relazione tecnica integrativa;

- in data 24/02/2015, prot. 0125361, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara, sulla scorta delle indagini effettuate, che il sito è completamente bonificato e decontaminato da qualunque sostanza che rientra nella tabella allegata al D. Lgs. 152/06 per le concentrazioni dei microinquinanti;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- in data 24/02/2015, prot. 0127492, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha comunicato alla Provincia di Salerno ed al Comune di Scafati le risultanze delle indagini effettuate, con la relativa autocertificazione delle stesse da cui risulta che il sito de quo non è contaminato, assegnando, agli stessi Enti, il termine di quindici giorni per le verifiche e controlli di cui all'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06;
- gli Enti sopra citati non hanno fatto pervenire alcuna osservazione nel termine della nota di cui sopra;
- in data 31/03/2015, prot. 0223350, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha comunicato alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema U.O.D. Bonifiche di Napoli, quanto sopra evidenziato per gli adempimenti consequenziali relativi all'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica approvato con D.G.R. n. 129 del 27/05/2013, relativamente alla cancellazione del predetto impianto dall'elenco dei siti contaminati, specificando che la Ditta ha esteso le indagini preliminari anche al sito denominato ex SLEM s.r.l. dalla stessa acquisito;
- in data 22/04/2015, prot. 0275213, la ditta Helios s.r.l. ha trasmesso appendice n°4 della polizza fidejussoria n° 1530.00.27.2799585366 emessa dalla Società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza della garanzia dal 15/04/2015 al 31/08/2022;

PRESO ATTO che in data 02/04/2015, prot. 0230253 è stata acquisito, da parte della Provincia di Salerno Settore Ambiente Servizio Rifiuti e Bonifiche, nota prot. PSA 201500080896 del 02/04/2015, il certificato rilasciato, ai sensi del punto 11.2 della D.G.R.C. n. 1411/07, per l'ultimazione e la conformità delle opere eseguite dalla ditta "Helios s.r.l.", presso l'impianto di Scafati alla via Galileo Ferraris n. 19 (ex via delle Industrie), al progetto approvato con D.D. n. 2 del 12/01/2015;

RITENUTO che:

- l'istanza di che trattasi è stata presentata in data antecedente all'entrata in vigore della deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 09/03/2015, pubblicata sul B.U.R.C. il 23/03/2015, che ha abrogato le D.G.R. n. 254/90, n. 5880/02, n. 221/02, n. 2156/04 e n. 1411/07;
- occorre procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, di che trattasi, per ampliamento e modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 1411/07;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Helios s.r.l.** all'esercizio, a seguito dell'ampliamento dell'impianto per una superficie di circa 3170,46 mq e della modifica sostanziale per la rimodulazione delle quantità stoccate e trattate, per l'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in via Galileo Ferraris n° 19 (ex via delle Industrie) nel Comune di Scafati (Sa).

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni di cui al D.D. n. 2 del 12/01/2015, nonché le operazioni di recupero, i codici CER, le quantità ed i volumi riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento.

PRECISARE che:

- la durata del presente provvedimento all'esercizio dell'impianto ha scadenza il 31/08/2021;
- dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione

- di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
 - eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
 - la ditta dovrà trasmettere annualmente, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
 - la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica ed in materia di antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011;
 - la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
 - la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

EVIDENZIARE che il presente provvedimento, così come riportato nel D.D. n. 2/2014, include l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, con i seguenti punti di emissione:

Punto di emissione	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/Nm ₃	kg/h
E1	Polveri	0,11000	0,00058
E2	Polveri	0,14000	0,00575
E3	Ammoniaca	0,58900	0,000375
	Mercaptani	0,58900	0,000375
	Fenolo	0,58900	0,000375
	COV	0,58900	0,000375
	Idrogeno solforato	0,58900	0,000375
E4	Polveri	7,81000	0,031250

e con le seguenti prescrizioni:

1. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo punto di emissione E4, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. Il termine massimo per la messa a regime del punto di emissione E4 è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3. Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
6. E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06.

EVIDENZIARE, altresì, che ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento include anche l'autorizzazione agli scarichi dell'impianto, così come già autorizzato con D.D. n. 2/2014:

- a) delle acque nere e grigie provenienti dai servizi igienici, previa depurazione, per poi giungere nel collettore fognario posto sulla strada prospiciente l'impianto;
- b) delle acque pluviali incidenti sulle coperture dei corpi di fabbrica, raccolte mediante idonee condotte pluviali e pozzetti di raccolta poi scaricate nella fognatura passante per via F. Ferraris;
- b1) delle acque pluviali, incidenti sui manufatti presenti all'interno dei capannoni e tettoie, il recapito finale sarà il corpo idrico superficiale (Fosso del Mulino);
- c) delle acque interne ai capannoni confluiranno in griglie di raccolta del tipo a nastro, da qui giungeranno in un pozzetto di raccolta e derivazione posto sul piazzale e dove seguiranno, poi, il percorso delle acque di dilavamento del piazzale verso l'impianto di depurazione;
- d) delle acque di dilavamento piazzali, raccolte da adeguate griglie disposte sull'intera superficie dell'impianto, fino ad essere canalizzate al pozzetto temporizzatore e da qui all'impianto di depurazione prima dell'immissione in fogna;

con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Parte II – Fognatura e depurazione e del Disciplinare per lo scarico delle acque nella pubblica fognatura;
3. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione
4. rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
5. conformità del sistema complessivo dello scarico agli elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto presentato in data 05/03/2014, prot. 0156409;
6. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
7. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.)
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di

incendio nel sistema fognario;

- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;

- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- reflui con temperatura superiore ai 35°C;

- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs.

- 152/06;
8. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
 9. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
 10. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
 11. Definizione dei rapporti contrattuali relativamente agli scarichi col gestore della rete fognaria.

PRECISARE, altresì, che nel ciclo produttivo non vengono impiegate acque di processo.

FARE OBBLIGO alla ditta nel termine di 30 giorni dal presente provvedimento:

- di effettuare un'indagine fonometrica sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto, tenendo conto anche della pressione sonora su eventuali ricettori sensibili limitrofi, le cui risultanze dovranno essere trasmesse all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e al Comune di Scafati;
- dell'installazione, sul punto di emissione E4, di una cappa di aspirazione provvista a valle di un sistema a filtro a maniche conforme a quanto previsto dalla D.G.R.C. 4102/92.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Helios s.r.l con sede legale nel Comune di Scafati (Sa) alla via Galileo Ferraris n°19.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Scafati (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta